

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE”  
(RCP)**

N. \_\_\_\_\_

STIPULATA TRA



**REGIONE PUGLIA**

E

La Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Dalle ore 24:00 del	30 giugno 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2014
I° rata dalle ore 24:00 del	30 giugno 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2011
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni	31 dicembre

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ</b> .....	<b>4</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale .....	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCP .....	5
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	<b>6</b>
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	6
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio .....	6
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori .....	6
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione .....	6
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro.....	7
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto .....	7
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta).....	7
Art. 2.8 – Oneri fiscali.....	8
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega .....	8
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni.....	8
Art. 2.11 – Gestione del contratto .....	8
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente.....	9
Art. 2.13 – Trattamento dati .....	9
Art. 2.14 - Clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari .....	9
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto.....	9
Art. 2.16 – Legittimazione .....	9
<b>SEZIONE 3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE</b> .....	<b>11</b>
Art. 3.A.1 – Oggetto dell'assicurazione.....	11
Art. 3.A.2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi .....	11
Art. 3.A.3 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale .....	11
Art. 3.A.4 – Limiti di Indennizzo .....	11
Art. 3.A.5 – Esclusioni .....	11
Art. 3.A.6 – Attività di rappresentanza .....	12
Art. 3.A.7 – Regime temporale ( <i>claims made</i> ).....	12
Art. 3.A.8 – Estensione territoriale .....	13
Art. 3.A.9 – Cessazione dell'Assicurazione .....	13
Art. 3.A.10 – Vincolo di solidarietà .....	13
Art. 3.A.11 – Perdite Patrimoniali per attività diverse .....	13
Art. 3.A.12 – Sinistri in serie.....	13
Art. 3.A.13 – Copertura sostituti.....	13
Art. 3.A.14 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali.....	13
Art. 3.A.15 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo.....	14
<b>SEZIONE 3.B - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI</b> ...	<b>15</b>
Art. 3.B.1 - Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico .....	15
Art. 3.B.2 - Clausola addizionale all'Art. 3.A.1 "Oggetto dell'assicurazione" .....	15
Art. 3.B.3 - Esclusioni Addizionali .....	15
Art. 3.B.4 - Condizioni Aggiuntive .....	15
Art. 3.B.5 – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera .....	16
Art. 3.B.6 – Ultimazione dei lavori e delle opere .....	16
Art. 3.B.7 – Danni alle opere .....	16
Art. 3.B.8 – Danni a Macchinari, Attrezzature, Materiali o Strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.....	16

**SEZIONE 3.C - SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE  
(ai sensi dello Schema Ministeriale).....17**

Art. 3.C.1 – Definizioni .....	17
Art. 3.C.2 - Oggetto dell'assicurazione .....	18
Art. 3.C.3 - Assicurato/Contraente .....	18
Art. 3.C.4 - Condizioni di validità dell'assicurazione .....	18
Art. 3.C.5 - Determinazione dell'indennizzo .....	19
Art. 3.C.6 – Esclusioni.....	19
Art. 3.C.7 – Durata dell'assicurazione.....	19
Art. 3.C.8 – Estensione territoriale .....	19
Art. 3.C.9 – Massimale di assicurazione.....	19
Art. 3.C.10 – Pluralità di assicurati .....	20
Art. 3.C.11 – Vincolo di solidarietà.....	20
Art. 3.C.12 – Gestione delle vertenze di danno , Spese Legali .....	20
Art. 3.C.13 – Dichiarazioni .....	20
Art. 3.C.14 – Altre assicurazioni.....	20
Art. 3.C.15 – Premio.....	20
Art. 3.C.16 – Modifiche dell'assicurazione .....	20
Art. 3.C.17 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente .....	20
Art. 3.C.18 – Disdetta in caso di sinistro .....	21
Art. 3.C.19 – Proroga dell'assicurazione.....	21
Art. 3.C.20 – Oneri fiscali .....	21
Art. 3.C.21 – Forma delle comunicazioni .....	21
Art. 3.C.22 – Foro competente.....	21
Art. 3.C.23 – Rinvio alle norme di legge .....	21

**SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.....22**

Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri .....	22
Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri .....	22
Art. 4.3 – Gestione delle vertenze – Spese legali.....	22

**SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO – RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE23**

Art. 5.1 - Massimali .....	23
Art. 5.2 - Calcolo del premio ( <i>responsabilità civile – quota a carico Ente</i> ) .....	23
Art. 5.3 - Riparto di coassicurazione .....	23
Art. 5.4 - Disposizione finale .....	23



## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

### Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

<b>Contraente Ente Amministrazione Regione</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata la garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Broker</b>	Il soggetto iscritto al RUI ai sensi del D. Lgsvo 209/2005, specificamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Capitolato Speciale</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo Indennità Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Richiesta di risarcimento</b>	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	La notifica agli assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ( <b>regime temporale "claims made"</b> ).
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

## Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCP

<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio arrecato a diritti o ad interessi legittimi altrui suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali
<b>Responsabilità Civile</b>	La responsabilità che possa gravare: - sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa; - sull'Ente Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti il cui operato è funzionalmente collegabile all'Ente stesso, in virtù del rapporto di immedesimazione organica
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
<b>Responsabilità Amministrativa/Contabile</b>	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
<b>Pubblica Amministrazione</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, IRCCS, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
<b>Ente di Appartenenza</b>	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato ed in ogni caso un rapporto di immedesimazione organica
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Assicurati che dia origine ad un sinistro ai sensi e per gli effetti della presente polizza
<b>Retribuzione annua lorda (ai fini dei conteggi di premio)</b>	La somma delle seguenti voci erogate al personale dipendente ed a quello ad esso equiparato: quanto corrisposto dalla Contraente per voci economiche a vario titolo dovute in applicazione dei CCNLL vigenti, al netto degli oneri sociali a carico della Contraente stessa e di eventuali emolumenti a vario titolo corrisposti come arretrati relativi agli anni precedenti.

380

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici che comportano un pagamento di premio, incluse le regolazioni, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che il pagamento venga effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei relativi documenti da parte della Società.
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della deliberazione/determina del pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

### Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza, ai sensi dell'art. 1910 C.C., dando avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.

Permane, invece, l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

### Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. La prima rata avrà effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2011 e scadenza alle ore 24:00 del

31.12.2011. Le rate saranno annuali con scadenza al 31/12 di ogni anno. Alla scadenza, ed in assenza di specifiche preventive pattuizioni, il contratto si intenderà cessato, senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Tuttavia è facoltà del Contraente richiedere alla Società, che si riserva di accettare, il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.

In ogni caso è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

#### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni a condizione che il rapporto complessivo S/P (sx liquidati+riservati al netto delle franchigie) sia  $\geq$  al 65%. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

#### **Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto**

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

#### **Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni (positive o negative) intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al 90% del premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

### **Art. 2.8 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

### **Art. 2.9 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

### **Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

### **Art. 2.11 – Gestione del contratto**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Consulbrokers S.p.A., Via Cavour n. 110 Bari, tel. +39 080.5289736, telefax + 39 080.5225805 iscritta al R.U.I. al n. B000104507, (in seguito denominata anche Broker) specificamente incaricata dalla Contraente, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i. (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, ed alla conclusione della relativa polizza.

Per quanto concerne la assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), il Contraente si avvarrà del suddetto Broker sino alla individuazione di nuovo Broker a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

In tal caso il nuovo Broker, previa idonea notifica comunicazione alla Società, subentrerà in tutte le obbligazioni di cui al presente articolo.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze, anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed

- ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori unitamente a estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
  - che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'art. 2.9 "Coassicurazione e delega". Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 2.2 "Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio";
  - che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel Capitolato generale di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Il nuovo Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni a far data dalla prima scadenza utile successiva alla relativa notifica di affidamento d'incarico da parte del Contraente alla Società.
  - che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;
  - che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente, che ugualmente sarà esclusivamente competente anche in tema di clausola arbitrale.

#### **Art. 2.13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.14 - Clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Società, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

#### **Art. 2.15 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che:

- in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione;
- in caso in cui le norme contrattuali o parte di esse siano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 59 della legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, le stesse devono considerarsi nulle e quindi prive di qualsiasi efficacia.

#### **Art. 2.16 – Legittimazione**

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita

conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

☞

## **SEZIONE 3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

### **Art. 3.A.1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per la **responsabilità civile derivante al Contraente** per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, compresa la R.C. derivante al Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti del cui operato il Contraente si avvale per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali ed identificabile dalle proprie evidenze formali (amministrativi, tecnici, direttori tecnici, RUP etc.). Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società, manlevando in ogni caso il Contraente si riserva il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti di tali soggetti, fatta eccezione per i casi nei quali sussista obbligo contrattuale contrastante.

Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

### **Art. 3.A.2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### **Art. 3.A.3 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### **Art. 3.A.4 – Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al successivo art. 5.1 per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino alla concorrenza di un massimo dell'importo indicato anch'esso al successivo art. 5.1.

E' prevista una franchigia per sinistro di € 15.000,00\*.

### **Art. 3.A.5 – Esclusioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'assicurato sia socio o amministratore;

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni materiali di qualsiasi tipo;
- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 3.A.10;
- d) danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;

- g) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o da spese di investimento;
- h) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- i) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- j) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- k) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
- m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;
- n) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;

nonché per i danni:

- o) derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, *mobbing*, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
- p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- q) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;  
salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;

### **Art. 3.A.6 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3.A.5 lettera c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

### **Art. 3.A.7 – Regime temporale (*claims made*)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre *cinque anni prima* dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto degli Assicurati, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa (periodo di garanzia postuma).

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi a partire dalla data di cessazione dal servizio, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

### **Art. 3.A.8 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

### **Art. 3.A.9 – Cessazione dell'Assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 3.A.7 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

### **Art. 3.A.10 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

### **Art. 3.A.11 – Perdite Patrimoniali per attività diverse**

**Decreto Legislativo 81/2008:** l'assicurazione vale anche per per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 3.A.12 – Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

### **Art. 3.A.13 – Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

### **Art. 3.A.14 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Corti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 3.A.15 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola s'intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

380

## **SEZIONE 3.B - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

**Nel caso l'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 3.A.5 lettera b) viene interamente abrogata**

### **Art. 3.B.1 - Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico**

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

### **Art. 3.B.2 - Clausola addizionale all'Art. 3.A.1 "Oggetto dell'assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente Polizza viene **estesa** per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali o Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

### **Art. 3.B.3 - Esclusioni Addizionali**

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza
- e) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

### **Art. 3.B.4 - Condizioni Aggiuntive**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) L'assicurazione vale anche per per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
  3. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  4. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
- d) l'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni, a conferma

della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

### **Art. 3.B.5 – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera**

l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

### **Art. 3.B.6 – Ultimazione dei lavori e delle opere**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 3.B.7 – Danni alle opere**

l'assicurazione limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

### **Art. 3.B.8 – Danni a Macchinari, Attrezzature, Materiali o Strumenti destinati all'esecuzione dei lavori**

l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

380

## **SEZIONE 3.C - SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)**

### **Art. 3.C.1 – Definizioni**

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

<b>Assicurato</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti)
<b>Azioni di Terzi</b>	il contratto di assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione
<b>Contraente</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
<b>Controllore tecnico</b>	il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
<b>Direttore dei lavori</b>	il presente provvedimento
<b>Decreto</b>	il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori
<b>Esecutore dei lavori</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
<b>Forza maggiore</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
<b>Gravi difetti costruttivi</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Indennizzo - Risarcimento</b>	le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge
<b>Lavori</b>	la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni
<b>Legge</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
<b>Luogo di esecuzione delle opere</b>	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento
<b>Manutenzione</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica
<b>Opere</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicura
<b>Opere preesistenti</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
<b>Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata</b>	

<b>Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata</b>	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione
<b>Progettista dei lavori</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
<b>Regolamento</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
<b>Responsabile del procedimento</b>	il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo
<b>Scheda tecnica</b>	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura
<b>Schema Tipo</b>	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative
<b>Scoperto</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Società</b>	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa
<b>Somma assicurata o massimale</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa
<b>Stazione appaltante o Committente</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori

### **Art. 3.C.2 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### **Art. 3.C.3 - Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Azienda abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. 3.C.4 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 3.C.2, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui alla sezione 2.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 3.C.5 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 3.C.9, i costi di cui all'art. 3.C.2 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

### **Art. 3.C.6 – Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

### **Art. 3.C.7 – Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 3.C.17, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 3.C.8 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

### **Art. 3.C.9 – Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

### **Art. 3.C.10 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 3.C.9 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

### **Art. 3.C.11 – Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

### **Art. 3.C.12 – Gestione delle vertenze di danno , Spese Legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 3.C.13 – Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 1894 cod. civ.).

### **Art. 3.C.14 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

### **Art. 3.C.15 – Premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 3.C.7, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 3.C.7, lettera b).

### **Art. 3.C.16 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3.C.17 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 3.C.18 – Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

**Art. 3.C.19 – Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 3.C.7, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Art. 3.C.20 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 3.C.21 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Art. 3.C.22 – Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell'Assicurato

**Art. 3.C.23 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CS&O

## SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

### Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Ufficio preposto del Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, a parziale deroga dell'art. 1913 CC.

L'Assicurato, ai sensi del C.C., dovrà dichiarare che la richiesta di risarcimento oggetto del sinistro è il primo atto ricevuto in relazione all'evento.

La denuncia deve essere seguita, appena possibile, da una descrizione del fatto, con tutte le indicazioni utili alla comprensione dell'accaduto.

L'assicurato deve far pervenire alla Società notizia di qualsiasi ulteriore atto, diverso e successivo a quello a seguito del quale sia stata chiesta l'apertura del sinistro a Lui pervenuto, entro 30 giorni dal ricevimento stesso.

### Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando :

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Amministrazione Contraente preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.

La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri..

### Art. 4.3 – Gestione delle vertenze – Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti innanzi al TAR, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinnanzi alla Corte dei Conti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

La compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

## SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO – RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE

### Art. 5.1 - Massimali

Assicurati	per Assicurato (per sinistro e per anno)
Presidente	€ 2.500.000,00
Assessori	€ 1.500.000,00
Tutti i soggetti diversi da quelli innanzi indicati	€ 1.000.000,00

In caso di corresponsabilità di più assicurati in uno stesso evento la massima esposizione della Società è di € 20.000.000,00\*

In ogni caso la massima esposizione della Società nell'arco di un anno assicurativo è di € 20.000.000,00\*

### Art. 5.2 - Calcolo del premio (*responsabilità civile – quota a carico Ente*)

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

Parametro	Preventivo	Tasso imponibile annuo promille	Premio imponibile annuo anticipato
Retribuzioni lorde annue	€ 140.000.000,00		€
		<b>TOTALE</b>	€
		<b>IMPOSTE</b>	€
		<b>PREMIO ANNUO FINITO</b>	€

### Art. 5.3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

### Art. 5.4 - Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 4 compresa.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**Il Contraente**

**La Società**

**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.16 Legittimazione

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

- 3.A.1 Oggetto dell'assicurazione
- 3.A.5 Esclusioni
- 3.A.7 Regime temporale (claims made)
- 3.A.15 Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RC PROFESSIONALE DI DIPENDENTI TECNICI**

- 3.B.1 Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico
- 3.B.2 Clausola addizionale all'Art. 3.A.1 "Oggetto dell'assicurazione"
- 3.B.3 Esclusioni Addizionali
- 3.B.4 Condizioni Aggiuntive

**SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello schema Ministeriale)**

- 3.C.2 Oggetto dell'assicurazione
- 3.C.4 Condizioni di validità dell'assicurazione
- 3.C.5 Determinazione dell'indennizzo
- 3.C.6 Esclusioni
- 3.C.13 Dichiarazioni
- 3.C.22 Foro competente
- 3.C.23 Rinvio alle norme di legge

**NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI**

- 4.2 Informazione sui sinistri
- 4.3 Gestione delle vertenze – Spese legali

**CALCOLO DEL PREMIO - RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE**

- 5.4 Disposizione finale

**Il Contraente**

**La Società**